

10 FEB. 2009

Comune di Livorno ARCHIVIO GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- estratto dal processo verbale -

Oggetto: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -
INTEGRAZIONI ED APPROVAZIONE NUOVO TESTO.**N. 6 del 19/01/2009**

L'anno duemilanove, il giorno 19 del mese di Gennaio alle ore 21.24 nella Residenza Comunale di Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza del Presidente Dr. Enrico Bianchi, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in seduta straordinaria nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

COMPONENTI N. 41

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
1- Cosimi Alessandro (Sindaco)		X	22- Costa Letizia	X	
2- Fugi Silvia	X		23- Argentieri Giuseppe	X	
3- Ampola Matteo	X		24- Lampredi Maurizio		X
4- Aquilini Gabriella	X		25- Bottino Maristella		X
5- Ritorni Claudio	X		26- Ciacchini Massimo		X
6- Altini Fabio		X	27- Amadio Marcella	X	
7- Cantù Gabriele	X		28- Tamburini Bruno	X	
8- Cecchi Claudio	X		29- Ghiozzi Carlo	X	
9- Solimano Marco	X		30- Trotta Alessandro	X	
10- Uccelli Elena	X		31- Chelli Otello	X	
11- Ceccarini Massimo		X	32- Fornaciari Gina		X
12- Luschi Francesca		X	33- Raugei Enzo		X
13- Becagli Stefano	X		34- Guastalla Guido	X	
14- Pini Luigi	X		35- D'Apice Maria Clotilde	X	
15- Cini Laura	X		36- Gazzarri Marta	X	
16- Bianchi Enrico	X		37- Cannito Marco	X	
17- Dehecchi Alessandro	X		38- Volpi Rosalba	X	
18- Bartalucci Daniela	X		39- Capuozzo Salvatore	X	
19- Mancusi Giovanni	X		40- Mainardi Susanna	X	
20- Vittori Vittorio	X		41- Volpi Gabriele		X
21- Raghianti Franca	X				
				31	10

Assiste il Segretario Generale Dr. Antonio Salonia.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i Sigg.: D'Apice - Fugi - Volpi Rosalba

- OMISSIS -

Oggetto: regolamento dell'imposta comunale sugli immobili : integrazioni ed approvazione nuovo testo

Sono presenti il Sindaco Dr. Cosimi, il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Bianchi, i Vice Presidenti Dr. Cannito e Sig.ra Bottino ed i consiglieri: Altini, Amadio, Ampola, Aquilini, Argentieri, Bartalucci, Becagli, Cantù, Capuozzo, Ceccarini, Cecchi, Chelli, Cini, Costa, D'Apice, Dehecchi, Fugi, Gazzarri, Guastalla, Mainardi, Mancusi, Pini, Raghianti, Raugeri, Ritorni, Solimano, Tamburini, Trotta, Uccelli, Vittori e Volpi Rosalba.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 30/12/92 n. 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 446 del 15/12/97 che consente ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche di natura tributaria ;

Visto, in particolare, l'art 52 del succitato Decreto Legislativo n. 446/97 che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in ordine alle proprie entrate , anche tributarie, salvo, per quanto attiene a queste ultime, all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima ;

Visto il regolamento dell'imposta comunale sugli immobili del Comune di Livorno, approvato con deliberazione n. 33 del 29/2/2000 del Consiglio Comunale e successive modificazioni ed integrazioni ;

Considerato che l'art 10 comma 4 del D.Lgs.n.504/1992 stabilisce che la dichiarazione Ici debba essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio ;

Preso atto quindi che il termine per la presentazione della dichiarazione Ici è essenzialmente mobile , giacchè non solo non espressamente individuato dalla legge ma per di più legato ad adempimenti completamente estranei alla procedura dettata per il tributo comunale in esame in quanto riferentisi a tributi erariali ;

Rilevato quindi che tale previsione può ingenerare incertezza nei confronti del contribuente relativamente alla tempistica da rispettare per la presentazione della dichiarazione ici ;

Rilevata quindi la necessità di individuare un termine fisso per la presentazione della dichiarazione, rispondendo ciò ad una sostanziale semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti;

Ritenuto quindi opportuno individuare nel 31 ottobre di ogni anno il termine per la presentazione della dichiarazione ICI (relativa ad eventi verificatisi nell'anno precedente) introducendo apposita previsione regolamentare (art 6 bis);

Visto inoltre l'art 6 comma 2 bis del D.lgs.n.504/92 (introdotto dall'art 2 comma 6 lett a) della l.n. 244/07) in base al quale il Comune può fissare, a decorrere dal 2009, un'aliquota ICI inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili;

Visto il secondo periodo dell'art 6 comma 2 bis del D.lgs.n.504/92 in base al quale le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui sopra devono essere disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'art 52 del D.lgs.n.446/97;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8... del 19/1/09 è stata individuata l'aliquota ICI del 2 per mille in relazione agli immobili su cui sono stati effettuati gli interventi di cui sopra;

Rilevato che le modalità per il riconoscimento della succitata aliquota agevolata devono essere disciplinate dal regolamento attraverso l'introduzione di apposita previsione regolamentare (art 5 ter);

Ritenuto opportuno individuare i seguenti requisiti come necessari per ottenere detta applicazione di aliquota agevolata:

- a) gli interventi devono riguardare sia il risparmio energetico per la climatizzazione invernale (riscaldamento) che quello per la produzione di acqua calda sanitaria, con almeno un risparmio del 30% rispetto ai consumi precedenti l'intervento ed attestati dalla certificazione energetica (espressi in kwh/mq anno);
- b) gli interventi devono essere asseverati da un tecnico abilitato iscritto all'albo, che attesti anche la misura del risparmio ottenibile attraverso gli interventi effettuati;
- c) il contribuente deve produrre all'Unità Organizzativa Gestione Entrate entro il termine perentorio del pagamento del saldo copia dell'attestato di "qualificazione energetica" redatto (secondo lo schema dell'allegato A al D.M. 19/2/2007 del Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico) da un tecnico di cui alla lettera b) del presente articolo.

Visto il rapporto prot. n. 90243 in data 31 ottobre 2008 dell'U.O.va Gestione Entrate con il quale si è proposto quanto esposto e sul quale la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole con decisione n. 315 in data 17/11/2008;

Visto l'art 151 comma 1 del T.U.EE.LL. (D.Lgs.n.267/00) che fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art 52 comma 2 del D.lgs.n.446/1997 in forza del quale i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e una copia conforme degli stessi e delle relative deliberazioni di approvazione devono essere inviate al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data della loro esecutività e devono essere resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art 42 del T.U.EE.LL;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento resi ai sensi e per gli effetti di cui all'art 49 del T.U.EE.LL;

Visti i pareri delle Circostrizioni rilasciati ai sensi dell'art 48 del vigente Statuto comunale ;

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi in premessa illustrati, l'art 5 ter del regolamento comunale per l'applicazione dell'Ici (il cui nuovo testo è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante , Allegato 2) ;
- 2) di approvare, per i motivi in premessa illustrati, l'art 6 bis del regolamento comunale per l'applicazione dell'Ici (il cui nuovo testo è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante , Allegato 3);
- 3) di dare atto che le nuove norme regolamentari produrranno i propri effetti a decorrere dal 1 gennaio 2009 ;
- 4) di approvare il nuovo testo del regolamento I.C.I. così come modificato (Allegato 4);
- 5) di demandare all'Unità Organizzativa Gestione Entrate l'incarico di inviare , ai sensi dell'art 52 comma 2 del D. lgs .n. 446/97 , copia conforme della presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività nonché di rendere pubblica la stessa mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.

19 GEN. 2009

Il Presidente invita i Componenti del C.C. a procedere alla votazione – palese – del surriportato schema di deliberazione:

Componenti assegnati n. 41

Componenti presenti “ 35 (Altini, Amadio, Ampola, Aquilini, Argentieri, Bartalucci, Becagli, Bianchi, Bottino, Cannito, Cantù, Capuozzo, Ceccarini, Cecchi, Chelli, Cini, Cosimi, Costa, D’Apice, Dehecchi, Fugi, Gazzarri, Guastalla, Mainardi, Mancusi, Pini, Raghianti, Rauei, Ritorni, Solimano, Tamburini, Trotta, Uccelli, Vittori e Volpi Rosalba)

Componenti votanti n. 34

Voti favorevoli “ 23 (Altini, Ampola, Aquilini, Bartalucci, Becagli, Bianchi, Cantù, Ceccarini, Cecchi, Cini, Cosimi, Costa, Dehecchi, Fugi, Gazzarri, Mancusi, Pini, Raghianti, Rauei, Ritorni, Solimano, Uccelli e Vittori)

Voti contrari “ 11 (Amadio, Argentieri, Bottino, Cannito, Capuozzo, Chelli, D’Apice, Guastalla, Tamburini, Trotta e Volpi Rosalba)

Astenuti “ 1 (Mainardi)

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori – la deliberazione relativa all’oggetto è approvata.

Il Presidente propone – ai sensi dell’art. 134 4 co. D.Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente provvedimento. La votazione offre il seguente risultato:

Componenti assegnati n. 41

Componenti presenti “ 35 (Altini, Amadio, Ampola, Aquilini, Argentieri, Bartalucci, Becagli, Bianchi, Bottino, Cannito, Cantù, Capuozzo, Ceccarini, Cecchi, Chelli, Cini, Cosimi, Costa, D’Apice, Dehecchi, Fugi, Gazzarri, Guastalla, Mainardi, Mancusi, Pini, Raghianti, Rauei, Ritorni, Solimano, Tamburini, Trotta, Uccelli, Vittori e Volpi Rosalba)

Componenti votanti n. 34

Voti favorevoli “ 23 (Altini, Ampola, Aquilini, Bartalucci, Becagli, Bianchi, Cantù, Ceccarini, Cecchi, Cini, Cosimi, Costa, Dehecchi, Fugi, Gazzarri, Mancusi, Pini, Raghianti, Rauei, Ritorni, Solimano, Uccelli e Vittori)

Voti contrari “ 11 (Amadio, Argentieri, Bottino, Cannito, Capuozzo, Chelli, D’Apice, Guastalla, Tamburini, Trotta e Volpi Rosalba)

Astenuti “ 1 (Mainardi)

La proposta è accolta.

Allegato n. 1, parte integrante della Delibera di C.C. n.° 6 del 19/1/08

Oggetto: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -
INTEGRAZIONI ED APPROVAZIONE NUOVO TESTO.


PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
si esprime parere favorevole
si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Responsabile del Procedimento
(timbro e firma)



Livorno, li _____

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
si esprime parere favorevole
si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Direttore di Ragioneria
(timbro e firma)



Livorno, li 6/1/08

**Allegato n. 2 parte integrante
deliberazione C.C. n. 6/19.1.09**

Art 5 ter

Aliquota agevolata per l'installazione di impianti a fonte rinnovabile per uso domestico.

I requisiti necessari per ottenere l'agevolazione in oggetto sono i seguenti :

- a) gli interventi devono riguardare sia il risparmio energetico per la climatizzazione invernale (riscaldamento), che quello per la produzione di acqua calda sanitaria, con almeno un risparmio del 50% rispetto ai consumi precedenti l'intervento ed attestati dalla certificazione energetica (espressi in Kwh/mq anno) ;**
- b) gli interventi devono essere asseverati da un tecnico abilitato iscritto all'albo, che attesti anche la misura del risparmio ottenibile attraverso gli interventi effettuati;**
- c) il contribuente deve produrre all'Unità Organizzativa Gestione Entrate entro il termine perentorio del pagamento del saldo copia dell'attestato di "qualificazione energetica" redatto (secondo lo schema dell'allegato A al D.M. 19/2/2007 del Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico) da un tecnico di cui alla lettera b) del presente articolo.**


**Allegato n. 3 parte integrante
deliberazione C.C. n. 6/19.1.09**

Art 6 bis

Termine per la presentazione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati eventi oggetto di tale obbligo.

Allegato n. 4 parte integrante
delib. C.C. n. 6 del 19/1/09



Comune di Livorno

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE
SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

Indice

Titolo I Principi generali

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 Terreni agricoli

Art. 3 Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili

Art. 4 Determinazione delle aliquote ridotte

Titolo II Riduzioni ed Eesenzioni

Art. 5 Riduzioni di imposta

Art. 5 bis Eesenzioni

Art. 5 ter Aliquota agevolata per l'installazione di impianti a fonte rinnovabile per uso domestico

Titolo III Versamenti rimborsi e compensi incentivanti

Art. 6 Versamenti

Art. 6 bis Termine per la presentazione della dichiarazione

Art. 7 Rimborsi

Art. 8 Compensi incentivanti

Titolo IV Disposizioni finali

Art. 9 Norme di rinvio

Art. 10 Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) in attuazione delle disposizioni legislative vigenti.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
TERRENI AGRICOLI

- 1) Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del dlgs.n.504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
 - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art.11 della Legge 9/1/1963, n.9, con l'obbligo di assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e malattia.
 - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e dei componenti il proprio nucleo familiare, così come inteso ai fini anagrafici, deve fornire un reddito pari almeno al 60% del reddito complessivo imponibile prodotto nell'anno precedente ai fini Irpef.
- 2) I soggetti interessati devono produrre all'Ufficio Tributi, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15, attestante il requisito di cui al comma 1 lettera b del presente articolo nei termini per effettuare il versamento in acconto per l'anno di riferimento.

Art. 3

DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI

- 1) Ai sensi dell'art.5, 5° comma del D.lgv.n.504/92, per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
- 2) Entro 120 giorni dall'adozione del presente regolamento la Giunta Comunale, con apposita delibera, sulla base di relazione del competente ufficio tecnico comunale, individuerà delle zone omogenee nell'ambito del territorio comunale ed i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ivi ubicate.
- 3) La determinazione del valore venale dell'area dovrà tenere conto dei seguenti elementi, salva la particolare conformazione d'ubicazione delle aree :
 - a) zona territoriale di ubicazione;
 - b) indice di edificabilità;
 - c) destinazione d'uso consentita;
 - d) oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
 - e) prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 4) Il Comune non provvederà ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore pari o superiore a quello predeterminato.
- 5) I valori venali di cui al comma 2 del presente articolo sono soggetti a revisione con cadenza biennale.

ART. 4

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RIDOTTE

- 1) Si considerano parti integranti della abitazione principale le pertinenze destinate in modo durevole al servizio della stessa, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (rimesse e autorimesse) a condizione che appartengono ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso da vie diverse.
- 2) Il rapporto pertinenziale viene riconosciuto limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie indicate nel precedente comma.
- 3) Il diritto reale che ha per oggetto la pertinenza deve corrispondere al diritto reale sull'immobile adibito ad abitazione principale.

TITOLO II RIDUZIONE ED ESENZIONI

ART. 5 RIDUZIONI DI IMPOSTA

- 1) L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
- 2) L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 31 lettera a) e b) della Legge n. 457/78 e dal Regolamento Edilizio adottato con delibera di C.C. n. 227 del 14/1/2004.
- 3) Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.
- 4) Non si ritengono inagibili i fabbricati ristrutturati per cause diverse da quelle sopracitate o fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.
- 5) Inoltre non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
- 6) L'inagibilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15. Tale dichiarazione deve essere presentata non appena sussiste la condizione di inagibilità. (detta dichiarazione non esonera dall'obbligo di presentare denuncia di variazione come prescritto dalla normativa vigente).
- 7) Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

ART. 5 bis
ESENZIONI

1) L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i, del D.Lgs. 504/92, riguardante gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art 5 ter
ALIQUOTA AGEVOLATA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A
FONTE RINNOVABILE PER USO DOMESTICO.

- 1) I requisiti necessari per ottenere l'agevolazione in oggetto sono i seguenti :
- a) gli interventi devono riguardare sia il risparmio energetico per la climatizzazione invernale (riscaldamento), che quello per la produzione di acqua calda sanitaria, con almeno un risparmio del 30% rispetto ai consumi precedenti l'intervento ed attestati dalla certificazione energetica (espressi in Kwh/mq anno);
 - b) gli interventi devono essere asseverati da un tecnico abilitato iscritto all'albo, che attesti anche la misura del risparmio ottenibile attraverso gli interventi effettuati;
 - c) il contribuente deve produrre all'Unità Organizzativa Gestione Entrate entro il termine perentorio del pagamento del saldo copia dell'attestato di "qualificazione energetica" redatto (secondo lo schema dell'allegato A al D.M. 19/2/2007 del Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico) da un tecnico di cui alla lettera b) del presente articolo.

TITOLO III
VERSAMENTI, RIMBORSI E COMPENSI INCENTIVANTI

ART. 6
VERSAMENTI

1) L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano, tuttavia, regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso e sia pari all'imposta dovuta.

ART. 6 BIS

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1) La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati eventi oggetto di tale obbligo.

ART. 7 RIMBORSI

1) Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.

2) E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.

3) Nel caso indicato al precedente comma 2 il solo tributo erroneamente versato viene corrisposto al Comune competente da parte del Comune di Livorno.

Art. 8 COMPENSI INCENTIVANTI

1) Nel quadro dei complessivi interventi dell'Amministrazione Comunale volti a promuovere, nell'ambito della contrattazione decentrata, forme di incentivazione per il personale al fine di incrementare le entrate e di ridurre il costo dei servizi anche mediante la introduzione di nuove forme gestionali degli stessi, il Comune si avvale della facoltà prevista dall'art. 59 del D. Leg.vo 446/1997 e dell'art. 3, comma 57, L. 662/1996, stanziando nel proprio bilancio somme destinate al potenziamento degli uffici tributari ed all'incentivazione del personale addetto alla realizzazione di programmi di estensione della base imponibile ICI, di lotta all'evasione e di recupero di elusione dello stesso tributo.

2) Tali somme sono da determinare nella misura e nelle modalità di corresponsione nell'ambito della contrattazione decentrata integrativa.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 NORME DI RINVIO

1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n°504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2009.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to BIANCHI

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Livorno, 10 FEB 2009

Il Resp. Servizio Commessi
(Mauro Marini)

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- E' eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
- E' eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs 267/2000

Livorno, 10 FEB 2009

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

Per copia conforme

Livorno,

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIE PER	
ALBO	
ATTI	